



COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PIAZZA MATTEI, 9 – 61041 ACQUALAGNA (PU) –

TEL. +39 0721 79671- FAX +39 0721 799044 – www.comune.acqualagna.ps.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 17

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 11-05-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'ulteriore sospensione delle attività educative-didattiche in presenza di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto "E. Mattei", sia del plesso di Acqualagna sia del plesso di Pole, delle sezioni dell'Asilo Nido A. Sabin, nonché di tutte le attività educative svolte in strutture private legalmente riconosciute presenti nel territorio, a seguito di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di maggio, il Sindaco

Premesso, che con proprie precedenti ordinanze n. 7 del 24/04/2021, n. 8 del 29/04/2021 e n. 10 del 01/05/2021 venivano sospese le attività educative-didattiche in presenza, prima della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado e successivamente della scuola dell'Infanzia nonché dell'Asilo Nido "A. Sabin", fino all'11 Maggio 2021;

Considerato che da informazioni pervenute allo scrivente risulta un incremento dei contagi che interessa l'Istituto "E. Mattei" di Acqualagna ed anche l'Asilo Nido "A. Sabin", che richiede ancora azioni di prevenzione;

Vista l'ordinanza n. 16 del 10/05/2021 del Presidente della Regione Marche con la quale il Comune di Acqualagna è stato posto in zona "Arancione rinforzato", tenuto conto del tasso dei positivi riscontrati che rende necessario porre in essere azioni cautelative per tenere sotto controllo la situazione pandemica;

Considerato che, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del contagio, all'uopo prorogando la sospensione delle attività educative-didattiche in presenza fino al 15 Maggio 2021;

Visto il decreto legge n. 19 del 25.03.2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", in particolare l'art. 1 comma 2;

Visto il decreto legge n. 52 del 22.04.2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", in particolare l'art. 1 comma 4 e art. 3 comma 1, che stabiliscono la possibilità di deroga alla frequenza in presenza dell'attività scolastica solo in

casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Richiamato il decreto legge n. 125 del 07.10.2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) del 07.06.2020;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Vista la Circolare n.3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31 gennaio 2021 avente ad oggetto “aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art.32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 della Legge 241/90;

In accordo con la Dirigente scolastica dell’Istituto “E. Mattei” e con i Dirigenti della Cooperativa che gestisce l’Asilo Nido.

Informata la Prefettura e le autorità scolastiche,

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, l’ulteriore sospensione delle attività educative-didattiche in presenza di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto “E. Mattei” (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado), sia del plesso di Acqualagna sia del plesso di Pole, delle sezioni dell’Asilo Nido “A. Sabin”, nonché di tutte le attività educative svolte in strutture private legalmente riconosciute presenti nel territorio, **dal 12 Maggio 2021 e fino al 15 Maggio 2021**, salva l’eventuale riapertura anticipata o l’eventuale proroga secondo le indicazioni dell’Asur, sulla base delle risultanze delle indagini epidemiologiche e al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni ai predetti edifici.

DEMANDA

Al Dirigente dell’istituto scolastico “E. Mattei” di Acqualagna ed al Dirigente della Cooperativa “Eurotrend” di dare attuazione a quanto disposto dalla presente ordinanza.

Alla Forza Pubblica, Polizia Locale di Acqualagna e all’Asur di competenza, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

Al Prefetto di Pesaro;
All'Area Vasta Asur Marche di competenza;
Al dirigente dell'Istituto "E. Mattei" di Acqualagna;
Alla Cooperativa "Eurotrend"
Al Comando Stazione Carabinieri di Acqualagna;
Al Comando di Polizia Locale Sede.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Marche entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione/notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione/notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Prof. Luca Lisi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

IL FUNZIONARIO DESIGNATO
LANI FRANCESCO